LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI"



www.liceomachiavelli-firenze.edu.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico

Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178

e-mail: fiis00100r@istruzione.it - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it



Circolare n. 77

Ai DOCENTI

Prot. n. 6921/04 del 28.10.2020

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche come da Nota MIUR n.1934 del 26.10.2020

Gentili Docenti,

con Nota n. 1934 del 26.10.2020, il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del DPCM del 19.10.2020, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

La citata Nota ha chiarito che per le scuole secondarie di II grado la modalità di didattica digitale integrata costituisce attività didattica ordinaria, da espletarsi in forma complementare od esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza. La DDI deve, inoltre, svolgersi secondo quanto previsto dalle Linee Guida (allegate al Decreto Mi n. 89 del 7.08.2020) e dal consequenziale Piano Scolastico per la DDI adottato dalle singole istituzioni scolastiche.

La Nota n. 1934/2020 ricorda che è possibile adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2 (2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti).

A tal proposito si ricorda che il Piano scolastico per la DDI del Liceo Machiavelli, è stato approvato con delibera del Collegio Docenti del 10 settembre 2020 e prevede il recupero in seguito alla riduzione oraria con "attività in modo asincrono, salvo situazioni specifiche che prevedano ulteriori attività in sincrono, concordate nei Consigli di classe alla luce del carico di lavoro e dell'impegno richiesto agli alunni". Inoltre si precisa come nel Collegio dei Docenti del 22.10. 2020, la dirigente abbia richiamato le modalità per effettuare il recupero in modalità asincrona, usufruendo della piattaforma Teams e/o della Bacheca di Argo, caricando in piattaforma specifici approfondimenti disciplinari, attinenti alle lezioni svolte nelle singole classi. La preparazione e la

pubblicazione di tali materiali avranno pertanto lo stesso valore della lezione in modalità sincrona, oltre ad essere attestazione del lavoro svolto dal docente come recupero dell'ora di 45 minuti.

A tale proposito è prevista una mail dedicata alla quale i docenti, dopo aver caricato il materiale in piattaforma o in Argo, invieranno i materiali di cui sopra:

materialididattici.recupero@liceomachiavelli-firenze.edu.it

In merito agli obblighi, la Nota ricorda che il personale docente:

- è comunque tenuto al **rispetto del proprio orario di servizi**o (secondo le modalità organizzative adottate dal Collegio Docenti) ed alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente;
- mantiene intatti i **diritti sindacali**, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza;
- assicura le prestazioni che svolge in modalità sincrona all'intero gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.
- Procede alla rilevazione delle presenze del personale e degli allievi utilizzando il registro elettronico.

La Nota precisa che nell'esercizio della DDI deve essere assicurato il rispetto della normativa in materia di Privacy, come prescritto anche nel Documento "Didattica digitale integrata e tutela della Privacy: indicazioni generali".

E' necessario garantire durante la DDI il rispetto del Piano scolastico per la DDI approvato, unitamente a: la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso; il divieto di condivisione delle credenziali stesse; il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate; la protezione da malware e attacchi informatici.

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative.

Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario

La Nota precisa che alle istituzioni scolastiche non si applicano le disposizioni in materia di lavoro agile, salvo i casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero nel caso di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario.

Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario il docente, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 87, "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]".

La condizione del personale posto in isolamento fiduciario non è assimilabile a quella del **personale effettivamente contagiato da COVID-19,** il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, **in nessun caso può prestare attività didattica o educativa**, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di **malattia certificata a tutti gli effetti**, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Ne deriva, pertanto, che fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero, il docente non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

Il personale docente collocato in isolamento a seguito di formale provvedimento dell'autorità sanitaria o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle classi, casi di studenti positivi al virus COVID-19, svolge attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Docenti di sostegno

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, vista la loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, deve essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe.

Il DS, pertanto, potrà disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, è possibile individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità.

IL DIRIGENTS SCOLASTICO